

REGOLAMENTO DEL COMITATO PERMANENTE PER IL MARCHIO DI QUALITA' E TUTELA «VALTELLINA» PER IL SETTORE MIELE

(Approvato dalla Giunta esecutiva del marchio il 27-7-1983)

Origine

Il riconoscimento all'uso del Marchio è riservato esclusivamente agli apicoltori produttori di miele che hanno la sede e l'azienda in provincia di Sondrio.

Il miele da contrassegnare deve essere prodotto in provincia di Sondrio, lavorato e confezionato nella propria azienda o nel consorzio o cooperativa di appartenenza.

Qualità

- Debbono essere rispettate le norme sanitarie vigenti e quelle di qualità stabilite dalla Legge n. 753 del 12-10-1982 (G. U. 288 del 19-11-1982) ed eventuali successive modifiche, con l'introduzione della norma più restrittiva che fissa al 18% il contenuto massimo di umidità.
- Ferma restando la sola dizione «Miele» per tutto il prodotto, vengono riconosciute le seguenti definizioni aggiuntive in base all'origine botanica:
 - a) Millefiori;
 - b) Millefiori di alta montagna, per il prodotto di apiari situati a oltre 1.000 m di quota s.l.m.;
 - c) Miele di rododendro, come unica qualifica per miele monoflore.

Modalità di impiego

- La contraddistinzione deve corrispondere alle disposizioni di legge. Sulle confezioni e sui colli deve essere chiaramente riconoscibile l'azienda confezionatrice, attraverso nome ed indirizzo.
- L'utilizzatore del Marchio non può fruire di altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o la loro applicazione, possano ingenerare confusione con il Marchio di qualità e tutela.
- L'applicazione del Marchio sarà fatta a mezzo di contrassegni cartacei adesivi, numerati.
Gli unici recipienti ammessi sono vasi di vetro cilindrici delle seguenti capacità: 1 kg, 850 g, 500 g, 430 g. Il contrassegno sarà applicato a cavallo fra vaso e chiusura, in modo che si debba necessariamente rompere per aprire la confezione.
I contrassegni saranno divisi in due categorie in base al contenuto del vaso a cui sono destinati, contraddistinte dalle lettere, in carattere maiuscolo:
A per le confezioni di 1 kg. e da 850 gr.
B per le confezioni da 500 e da 430 gr.
- Prima della stampa i bozzetti di tutto il materiale riportante il Marchio dovranno essere presentati alla Giunta esecutiva per il marchio ed essere da essa preventivamente approvati.
- i produttori autorizzati ad utilizzare il Marchio di tutela si impegnano a versare un corrispettivo a favore dell'organismo incaricato della gestione del Marchio a fronte dei servizi da questo effettuati. Tale contributo sarà proporzionale alla quantità di prodotto soggetto a Marchio e verrà fissato dalla Giunta esecutiva annualmente.

Controlli

- I controlli vengono eseguiti da personale allo scopo incaricato dalla Giunta esecutiva.
- Il produttore è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso all'azienda, ai locali di deposito, di lavorazione e di imballaggio.

Obblighi degli utilizzatori

- I produttori sono tenuti a presentare alla Associazione produttori della provincia di Sondrio entro il 31 marzo di ogni anno denuncia degli alveari e a denunciare altresì la produzione di miele ottenuta all'atto della richiesta dei contrassegni.

Esame di ammissione

- La domanda di ammissione all'utilizzo del Marchio viene trasmessa al Comitato Permanente per il tramite alla Associazione produttori che la correrà del proprio parere.
- L'esame di ammissione all'utilizzazione del Marchio di qualità e tutela si estende, nell'ambito di un controllo, all'intera azienda. In caso di risultati insoddisfacenti l'esame di ammissione può essere ripetuto una volta ogni tre mesi, sempreché l'azienda interessata ne faccia domanda.

Esami periodici

- La Commissione verifica periodicamente l'osservanza di tutte le disposizioni e accordi in vigore per l'utilizzazione del Marchio di qualità e tutela. In caso di infrazione alle disposizioni vigenti e agli accordi contrattuali, le persone alle quali è affidato il controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni, sia su segnalazione di terzi, registreranno le stesse in modo ineccepibile per iscritto o con altri mezzi idonei, dandone quindi tempestiva comunicazione alla competente Commissione tecnica del Comitato permanente.

Sanzioni

- Per le sanzioni si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione del regolamento del Marchio.

Disposizioni particolari

- I componenti della Commissione tecnica per il miele sono nominati dal Comitato permanente. Della Commissione stessa fanno parte come membri:
 - un rappresentante della Giunta Esecutiva del Marchio;
 - un rappresentante dell'Ispettorato provinciale Agricoltura;
 - un rappresentante dell'Unione Commercio e Turismo;
 - tre rappresentanti dei produttori di miele.
- La Commissione ha lo scopo consultivo nei riguardi del Comitato permanente.
- Ogni membro può farsi sostituire a mezzo delega personale.
- I componenti durano in carica tre anni.
- La Commissione, che ha sede presso la Camera di Commercio, I.A.A., viene convocata dal suo segretario di regola ogni tre mesi. Su richiesta di almeno tre componenti il segretario convoca la Commissione tecnica entro dieci giorni.
- Ai fini della deliberazione dei pareri da esprimere a favore del Comitato permanente è richiesta la presenza della maggioranza dei membri ed il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.
- Al fine di avere un collegamento migliore fra comitato e produttori un rappresentante del Comitato entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Associazione produttori.
- Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato permanente.